




**Unione dei Comuni
“Valli del Reno, Lavino e Samoggia”**

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE



Corpo Unico Reno Lavino

(approvato con delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Nr°14 del 31/05/2021)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE	5
Art. 1 Oggetto	5
Art. 2 Funzioni del Corpo Unico di Polizia Locale	5
Art. 3 Ambito territoriale	5
Art. 4 Organico del Corpo Unico di Polizia Locale	6
Art. 5 Dipendenza del Corpo Unico di Polizia Locale	6
Art. 6 Collaborazione con le Forze di Polizia.....	7
Art. 7 Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale.....	7
Art. 8 Vice-Comandante.....	8
Art. 9 Compiti dei Commissari ed Ispettori	8
Art. 10 Compiti di Sovrintendenti, Assistenti e degli Agenti	9
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	9
Capo I - Organizzazione e norme di comportamento.....	9
Art. 11 Organizzazione gerarchica, ordini e direttive.....	9
Art. 12 Norme generali di condotta. Doveri del personale.....	10
Art. 13 Comportamento in servizio.....	10
Art. 14 Saluto.....	11
Art. 15 Rapporti esterni.....	11
Art. 16 Segreto d'ufficio e riservatezza.....	12
Art. 17 Accertamenti di assenza di tossicodipendenza e abuso di sostanze alcoliche	12
Art. 18 Responsabilità disciplinare	12
Capo II - Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione	12
Art. 19 Programmazione predisposizione ed esecuzione dei servizi.....	12
Art. 20 Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale.....	13
Art. 21 Ordine di servizio giornaliero	13
Art. 22 Foglio di servizio.....	13
Art. 23 Presentazione in servizio.....	13
Art. 24 Obbligo di intervento.....	14
Art. 25 Reperibilità/Concorso: nozioni e casi.....	14
Art. 26 Servizi a carattere continuativo	14
Art. 27 Obblighi del personale a fine servizio.....	14
Art. 28 Controlli sui servizi	15
Art. 29 Tessera di servizio e placca di riconoscimento.....	15
Art. 30 Cura della persona e dell'uniforme	15
Art. 31 Uniformi.....	16
Art. 32 Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti.....	16
Art. 33 Servizi di rappresentanza	16
Art. 34 Scorta al Gonfalone.....	16
Art. 35 Servizi a richiesta di privati.....	17
Capo III - Norme relative al personale.....	17
Art. 36 Disciplina contrattuale	17
Art. 37 Assenze. Obbligo di avviso	17
Art. 38 Assegnazione a servizi interni	17
Capo IV - Social Network	17

Art. 39 Uso dei social network del Servizio	17
Art. 40 Uso dei social network personali degli operatori.....	18
TITOLO III - REQUISITI DI ACCESSO, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO	18
Art. 41 Formazione specifica	18
Art. 42 Formazione iniziale	18
Art. 43 Aggiornamento e addestramento	19
Art. 44 Miglioramento psico-fisico	19
TITOLO IV- ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE	19
Art. 45 Armi in dotazione.....	19
Art. 46 Assegnazione dell'arma e modalità di porto	19
Art. 47 Casi di porto dell'arma.....	20
Art. 48 Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario.....	21
Art. 49 Consegnatario delle armi e munizioni.....	21
Art. 50 Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario	21
Art. 52 Strumenti in dotazione individuale.....	21
Art. 53 Strumenti di autotutela.....	22
Art. 54 Formazione ed addestramento all'uso.....	22
Art. 55 Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione.....	22
Art. 56 Servizio cinofilo	23
TITOLO V - RICOMPENSE.....	24
Art. 58 Requisiti per il conferimento	24
Art. 59 Procedure per le ricompense	24
TITOLO VI - PATRONO, BANDIERA E NORME FINALI	25
Art. 60 Festa del Corpo.....	25
Art. 61 Bandiera	25
Art. 62 Sedi	25
Art. 63 Norme di rinvio	25
Art. 64 Entrata in vigore	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, realizzato in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n.24, s.m.i., dalla Legge 7 marzo 1986, n.65 s.m.i. e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino".

Art. 2 Funzioni del Corpo Unico di Polizia Locale

1. Il Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino" svolge funzioni di **polizia locale di comunità** volta a valorizzare le tipicità e le migliori esperienze dei nostri territori secondo il modello indicato dalla Regione Emilia-Romagna; svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'art. 13 bis della novellata legge regionale n.24 del 2003 e dalla Convenzione approvata dai Consigli Comunali dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa, appartenenti all' "Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia" che hanno conferito all'Unione le funzioni inerenti la Polizia Locale.
2. Il Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino" ottempera, altresì, a tutte le disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
3. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana e dai Comuni dell'Unione, assolvendo, in particolare, a tutte le funzioni di polizia amministrativa locale. Si occupa del controllo in remoto dei territori tramite videosorveglianza; collabora con le Forze di Polizia di Stato anche nell'ambito dei patti integrati per la sicurezza. Collabora con i servizi di Protezione Civile dei Comuni unionali e sovra unionali nell'ambito delle proprie attribuzioni secondo le intese e le direttive del Presidente dell'Unione, dei Sindaci o degli Assessori delegati.
4. Il Corpo di Polizia Locale si configura nell'ambito dell'organizzazione dell'Unione "Valli del Reno, Lavino e Samoggia" come servizio autonomo che interagisce con tutti gli altri servizi. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali impartite dal Presidente dell'Unione ed eventualmente dal Sindaco di ogni singolo Comune, il Corpo Unico opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della collettività e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.
5. Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni "Reno Lavino" e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986 e s.m.i., esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale.

Art. 3 Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo corrisponde ai territori dei Comuni che hanno conferito all'Unione il Servizio di Polizia Locale cioè i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa. Le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma, con riferimento ai singoli addetti del Corpo, valgono per l'ambito territoriale sopra individuato.

L'attività di Protezione Civile è ordinariamente riferita a tutti i Comuni dell'Unione come previsto dalla specifica convenzione e dal vigente Piano di Protezione Civile Sovracomunale.

Art. 4 Organico del Corpo Unico di Polizia Locale

1. La Giunta dell'Unione, sulla base degli standard definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n.24 del 2003 e s.m.i. , definisce la dotazione organica del Corpo Unico di Polizia Locale, articolata nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
 - a) Agente;
 - b) Addetto al coordinamento e controllo - Ufficiali;
 - c) Addetto al coordinamento e controllo - Vice-Comandante;
 - d) Responsabile del Corpo - Comandante.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di assunzione nel pubblico impiego, la strutturazione dell'organico del Corpo sarà ispirata al criterio dell'incremento proporzionale delle predette figure professionali che lo compongono tendendo agli standard regionali previsti.
3. Le figure professionali di cui al comma 1, sono definite dalla normativa regionale.
4. Il Corpo, in ossequio ai principi della polizia di comunità così come definito dalla legge regionale n. 24 del 2003 e s.m.i., è organizzato in un modulo a rete costituito:
 - a) da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
 - b) da strutture organizzative (Unità Operative Complesse e Unità Operative Semplici);
 - c) da strutture tecnico-operative territoriali decentrate (Presidi Territoriali e altre).
5. Tutte le strutture inserite nel Comando, esercitano funzioni comportanti specializzazione per materia e/o per ambito territoriale. Al fine di mantenere il rapporto con la cittadinanza e con le Amministrazioni associate, l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio di polizia di comunità e di controllo del territorio.
6. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo determina, con proprio provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione Associativa, l'articolazione funzionale dei Servizi erogati delle Unità Operative Complesse, Unità Operative Semplici e Presidi Territoriali, in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate dalla Legge Regionale n. 24 del 2003 e s.m.i., nonché a quanto previsto dal presente Regolamento. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale alle Unità Operative e ai Presidi Territoriali.

Art. 5 Dipendenza del Corpo Unico di Polizia Locale

1. Il Presidente dell'Unione o altro Sindaco all'uopo delegato dalla Giunta dell'Unione, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, impartisce le necessarie direttive per l'attività del Corpo Unico.
2. La Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art 13 bis, comma 4 della legge regionale n 24 del 2003 e s.m.i. vigila, secondo le modalità dalla stessa individuate, sull'espletamento del servizio del Corpo Unico di Polizia Locale.
3. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
4. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza.
5. Il personale in forza al Corpo opera inoltre nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra dette Autorità ed il Presidente dell'Unione, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n.24 del 2003 e s.m.i..

Art. 6 Collaborazione con le Forze di Polizia

1. In attuazione dei principi previsti dal "Sistema integrato di sicurezza" di cui agli artt. 2,3 e 4 della legge regionale n.24 del 2003 e s.m.i., il personale in forza al Corpo partecipa al sistema integrato di sicurezza anche svolgendo l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:

- a) nell'ambito del territorio di competenza e delle proprie attribuzioni, collabora, ai sensi di legge, al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
- b) ai sensi dell'art. 3 della legge n.65 del 1986 e s.m.i., può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione del Presidente dell'Unione o del Sindaco all'uopo delegato, al quale le competenti Autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;
- c) su disposizione del Comandante per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati ovvero per tutte le altre disposizioni di legge;
- d) collabora nelle attività richieste dalle FF.PP. legate alla videosorveglianza ed al controllo dei varchi occupandosi del rilascio delle sequenze filmate e dei flussi di transito su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria.

Art. 7 Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale

1. La funzione di Comandante del Corpo può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza nell'ambito della Polizia Locale con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità antropica e naturale dei territori dell'Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia. Il Comandante è allocato nella qualifica apicale della Unione nell'ambito dell'organizzazione determinata dall'Amministrazione.

2. Il Comandante esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge. E' responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al Presidente dell'Unione. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Presidente dell'Unione, nonché del corretto esercizio delle attività di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n.24 del 2003 s.m.i..

3. Il Comandante, in particolare:

- a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
- b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture accentrate e decentrate;
- c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- d) provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini di servizio;
- e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
- f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
- g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali;
- h) rappresenta il Corpo Unico nei rapporti interni ed esterni all'Unione;

4. Il Comandante è tenuto ad informare il Presidente dell'Unione dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nell'atto di nomina.

5. Il Comandante si occupa della sicurezza degli operatori predisponendo a seconda delle necessità attività formative, dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale, servizio di supporto di Centrale Radio Operativa agli operatori in servizio esterno effettuato anche con l'ausilio di apparati radio dotati di pulsante di emergenza e di geolocalizzazione nonché di controllo remoto del territorio tramite videosorveglianza. Potranno inoltre essere adottati
6. ulteriori strumenti a tutela dell'operatore quali a titolo esemplificativo, giubbotti antiproiettile, body-cam, auto-cam, ecc. .
7. In assenza del Comandante, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice-Comandante (ovvero i vice-Comandanti) o in subordine dall'Ufficiale delegato dal Comandante stesso, ovvero in assenza di delega, dal più alto in grado con maggiore anzianità di servizio.

Art. 8 Vice-Comandante

1. Il Comandante può nominare uno o più Vice comandanti. Il Vicecomandante (ovvero i Vice Comandanti) è responsabile dell'attività svolta nella struttura alla quale è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

Art. 9 Compiti dei Commissari ed Ispettori

1. I Commissari e gli Ispettori coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
 - a) coordinare l'attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato; curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato; destinare il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico- operativa;
 - c) curare, secondo le direttive del Comandante, i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Agenzie (Forze di Polizia, gruppi d'interesse, ecc.);
 - d) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletare ogni altro incarico loro affidato.
2. Gli Ispettori coadiuvano i Commissari dai quali dipendono e, nel caso di loro non istituzione, assenza o impedimento, ne svolgono le funzioni; curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando e delle istruzioni fornite dai Commissari, esercitano le seguenti attività:
 - a) curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato, accertando, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
 - b) verificano che il personale affidato sia curato nella persona e che l'uniforme sia indossata correttamente;
 - c) controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni;
 - d) coordinano operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni, attraverso la fornitura di istruzioni;
 - e) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui direttamente dipendono.
3. Tutte le figure professionali di cui al presente articolo, senza distinzione di grado, possono essere chiamate a svolgere tutte le attività ivi previste, in quanto considerate

mansioni equivalenti ed, in quanto tali, sempre esigibili. Concorrono altresì alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 10 Compiti di Sovrintendenti, Assistenti e degli Agenti

1. I Sovrintendenti, gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e l'Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell'adempimento delle mansioni relative alle materie di cui al presente regolamento, possono impartire agli operatori ad essi assegnati direttive particolari, circostanziate conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio.
2. Durante lo svolgimento dei servizi gli operatori di grado inferiore sono tenuti ad attenersi agli ordini impartiti, se non palesemente illegittimi e/o in contrasto con la legislazione vigente, dall'operatore di grado superiore che viene definito capo pattuglia, nel caso di servizi esterni, o capo ufficio, nel caso di servizi interni. Questi ultimi hanno, in tale contesto, l'onere di:
 - a) relazionarsi con i cittadini,
 - b) tenere le comunicazioni con la centrale radio operativa;
 - c) gestire le relazioni con le altre pattuglie e con le altre forze di polizia;
 - d) gestire le relazioni con altri uffici o enti;
 - e) accertarsi del buon svolgimento del servizio e del corretto impiego delle dotazioni;
 - f) impartire direttive al personale di grado inferiore per dare corso ai compiti istituzionali ed agli ordini di servizio ricevuti.

Il capo pattuglia e il capo ufficio possono demandare, se lo ritengono funzionale al servizio, al personale di grado inferiore, con il quale stanno operando, i compiti di cui sopra restando comunque responsabili in via gerarchica del buon svolgimento degli stessi.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Capo I - Organizzazione e norme di comportamento

Art. 11 Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo i rapporti del principio gerarchico, richiamato dall'art.9, comma 2, della legge 7 marzo 1986, numero 65:
 - a) Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
 - b) Spetta a ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.
 - c) L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è stabilito dalla normativa vigente
2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità di servizio, dall'anzianità anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, anche se appartenenti ad altro presidio territoriale o ad altra Unità Operativa, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo agli stessi, dichiarandone le ragioni.

4. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
5. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
6. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza nel rispetto della via gerarchica. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in plichi sigillati al diretto superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.
7. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e di rilevare le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
8. I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 12 Norme generali di condotta. Doveri del personale

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dal codice di comportamento del personale dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia, e dalle altre disposizioni in materia, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Corpo.
2. Tutto il personale ha l'obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale forniti dall'Ente e di operare in condizioni di sicurezza.
3. Il personale del Corpo è in particolare sempre tenuto a:
 - a) comunicare al responsabile di turno della Centrale Radio Operativa, o in sua assenza al diretto superiore, qualsiasi fatto rilevante ed eccezionale manifestatosi durante il servizio. Appena possibile e dopo il disbrigo di eventuali compiti prioritari, il personale interessato deve provvedere a stilare dettagliata relazione. Tale procedura è peraltro da adottarsi in ogni caso in cui viene fatto uso della forza o sia estratta l'arma.
 - b) prestare soccorso e assistenza ai cittadini in caso di necessità legate alla sicurezza e all'incolumità delle persone.

Art. 13 Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di servizio, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.
3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio

e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione comunale, del Corpo e dei colleghi.

4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
6. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato assumere comportamenti non consoni al decoro ed all'immagine della polizia Locale e delle Amministrazioni comunali, quali, ad esempio, sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio, utilizzare ombrelli, fumare, assumere bevande alcoliche e superalcoliche; è tuttavia consentito desinare indossando l'uniforme, quando si partecipa a pranzi istituzionali o di rappresentanza ovvero quando si trovi per servizio fuori dai territori dell'Unione. La pausa pasto deve comunque sempre essere scomputata dagli orari di lavoro secondo normativa, regolamenti e disciplinari.

Art. 14 Saluto

1. Ogni appartenente al Corpo, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini, il Sindaco e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici e funzionali i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
3. E' dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) il personale a bordo di veicoli;
 - c) il personale di scorta di sicurezza;
 - d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 15 Rapporti esterni

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione e il Corpo.
3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.
4. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini, fatte salve le situazioni di urgenza, sono rivolte, formalmente, al Comandante tramite gli uffici del Comando.

Art. 16 Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 15, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo Unico di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato, dette informazioni restano d'uso per i compiti d'istituto dell'Ente di appartenenza o di terzi comunque titolati al trattamento del dato.

Art. 17 Accertamenti di assenza di tossicodipendenza e abuso di sostanze alcoliche

1. Nell'ambito della disciplina vigente in materia il Servizio attiva azioni tendenti a prevenire ed accertare l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte del personale assegnato.
2. Tali attività saranno sviluppate in raccordo agli Enti preposti nel rispetto delle prerogative individuali.

Art. 18 Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL.
3. Le procedure disciplinari attivate dal Comandante proseguono e si concludono secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia.

Capo II - Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione

Art. 19 Programmazione predisposizione ed esecuzione dei servizi

1. Il Comandante emana istruzioni in forma orale o scritta, per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo di Polizia Locale.
2. I Responsabili delle Unità Operative Complesse e Semplici a loro volta, avranno cura di stimolare, anche utilizzando tecnologie informatiche, il personale loro assegnato per l'attuazione operativa delle istruzioni impartite, fornendo eventuali suggerimenti per il miglioramento dell'attività oggetto dell'istruzione.

Art. 20 Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale

1. Per i servizi a carattere generale, organizzati dal Comando in quanto coinvolgenti il personale in forza presso tutte le strutture tecnico-operative in cui è articolato il Corpo, il Comandante emana apposito ordine di servizio contenente l'indicazione dei servizi da prestare, le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili dei servizi, i risultati da conseguire.
2. L'ordine va indirizzato per l'esecuzione al responsabile del servizio, nonché ai responsabili delle strutture tecnico-operative cui appartiene il personale comandato in servizio.

Art. 21 Ordine di servizio giornaliero

1. L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica delle strutture tecnico-operative e ne programma il turno di lavoro e le normali attività di servizio del personale di polizia locale. Viene predisposto per ogni giornata lavorativa dal responsabile della struttura operativa all'uopo individuata dal Comandante. Gli ordini di servizio, emanati d'ordine del Comandante, sono comunicati al personale privilegiando i sistemi informatici. Eventuali variazioni sono tempestivamente notiziate al personale interessato privilegiando la via telematica. Ferma restando la cadenza giornaliera dell'ordine di servizio, fatte salve particolari esigenze di servizio, la struttura tecnico-operativa preposta programma i turni di servizio ordinari con cadenza almeno settimanale.
2. L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine ed eventualmente tipo di vestiario e veicolo. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere individuale o generale. Contiene inoltre nome, cognome, firma e qualifica di chi lo redige nonché data ed orario di ultima modifica.
3. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio all'inizio dello stesso.
4. L'ordine di servizio viene reso noto al personale anche mediante pubblicazione nello spazio all'uopo destinato. Il personale in forza alle sedi distaccate riceve tramite email, stampa e affigge nei locali del Presidio gli ordini di servizio
5. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma la loro forma orale non costituisce vizio.

Art. 22 Foglio di servizio

1. Il foglio di servizio costituisce il documento che, in esecuzione dell'ordine di servizio emanato d'ordine del Comandante, è preordinato a dare atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il foglio di servizio viene compilato dal capo pattuglia che, fermo restando l'obbligo dell'immediata segnalazione, vi annota l'attività svolta, i risultati raggiunti, nonché i fatti rilevanti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati. Il foglio di servizio viene consegnato a fine turno in forma digitale alla Centrale Radio Operativa che si occupa della sua conservazione e dell'inserimento informatico dei dati contenuti.

Art. 23 Presentazione in servizio

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

2. La vestizione e l'equipaggiamento sono parte integrante del servizio stesso, attività per i quali ogni operatore ha a disposizione un tempo non eccedente dieci minuti prima di presentarsi, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

Art. 24 Obbligo di intervento

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.
2. Qualora il personale sia già impegnato nello svolgimento di un servizio considerato preminente, l'obbligo di intervento può essere surrogato da quello di relazione orale o scritta anche con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo.

Art. 25 Reperibilità/Concorso: nozioni e casi

1. Per il personale del Corpo Unico di Polizia Locale viene istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. Il concorso è comunque dovuto, da tutti gli appartenenti al Corpo, anche per il personale non inserito nel turno di reperibilità, nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali, esemplificativamente: eventi di protezione civile, frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni. In tali contesti tutto il personale è tenuto a prendere immediato contatto con la struttura di Comando.
3. Nei casi eccezionali di necessità ed urgenza di cui al comma 2, il concorso sincronico di tutti gli appartenenti al Corpo, disposto dal Comandante, è attivato a cura della Centrale Radio Operativa.

Art. 26 Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto ordinariamente previsto dall'ordine di servizio, il personale smontante:
 - a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi effettuando il corretto passaggio delle consegne.
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 27 Obblighi del personale a fine servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo accaduto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione deve segnalare al Comando quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente. Tutte le attività operative concluse durante il servizio che necessitano di completamento in atti devono essere ultimate entro la conclusione del turno di servizio fatte salve espresse deroghe a tale principio da parte del responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza o dell'Ufficiale Responsabile del turno di Centrale Radio Operativa, che individua lo spazio temporale in orario di servizio per l'adempimento del dovere. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La

protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 28 Controlli sui servizi

1. Il responsabile dell'Unità Operativa, ovvero il dipendente designato, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comandante.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 29 Tessera di servizio e placca di riconoscimento

1. Il Comandante rilascia al personale del Corpo una tessera di riconoscimento plastificata recante: il logo ed il nome dell'Unione, la sottoscrizione del Comandante, del Presidente dell'Unione, gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e le caratteristiche personali.
2. Al personale vengono altresì assegnate due placche di riconoscimento recanti i seguenti elementi: logo dell'Unione e nome del Corpo, numero di matricola.
3. La tessera di servizio, che ha validità quinquennale, va esibita nei casi previsti.
4. La tessera di servizio deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.
5. La tessera e le placche vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.
6. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento o della placca di cui al presente articolo.

Art. 30 Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei seguenti commi 7 e 8.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia Locale e dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco ed i profumi, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, piercing, tatuaggi visibili ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto complessivo dell'uniforme.
5. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme correttamente indossata e conforme alle disposizioni impartite.
6. I superiori sono tenuti a controllare quanto sopra ed in caso di difformità provvedono ad invitare l'operatore ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.
7. Il personale del Corpo, per esigenze funzionali al servizio, previa autorizzazione del Comandante, svolge servizio con abiti civili.

8. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipa a cerimonie o incontri ufficiali ivi compresi pranzi, cene, ricevimenti e momenti conviviali in genere.
9. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto immediatamente precedenti o successive l'orario di lavoro

Art. 31 Uniformi

1. L'uso delle uniformi e dei relativi capi può essere regolamentato da un apposito Disciplinare a firma del Comandante, il quale, per esigenze di funzionalità tecnica, organizzativa o operativa, può prevedere la fornitura e l'impiego di speciali capi di abbigliamento, finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.
2. I segni e le caratteristiche identificativi e distintivi connessi all'attività svolta dai volontari di cui all'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2003, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1.

Art. 32 Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

1. Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente alle Amministrazioni che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 33 Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo Unico di Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dalle Amministrazioni comunali.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 34 Scorta al Gonfalone

1. Al Corpo Unico di Polizia Locale compete l'espletamento della scorta al Gonfalone dei Comuni dell'Unione che hanno demandato la funzione di Polizia Locale all'Unione.
2. L'Unione dei Comuni si dota di proprio stendardo da scortare in vece e rappresentanza dei Gonfaloni dei Comuni, recante i simboli dei Comuni aderenti.
3. In occasione di manifestazioni, cerimonie, commemorazioni ed altri Servizi in cui sia richiesta la presenza dei Gonfaloni dei Comuni aderenti al Corpo Unico verrà, di norma, scortato lo stendardo dell'Unione in rappresentanza dei singoli gonfaloni Comunali.

Art. 35 Servizi a richiesta di privati

1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal Corpo Unico, servizi a richiesta di enti pubblici e di privati nell'ambito del quadro normativo vigente secondo le modalità disciplinate in altri atti.

Capo III - Norme relative al personale

Art. 36 Disciplina contrattuale

1. Agli Operatori di Polizia Locale si applicano gli istituti contrattuali previsti dal CCNL del Comparto Regioni ed autonomie locali e gli istituti previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 37 Assenze. Obbligo di avviso

1. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia eccezionale motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia alla Centrale Operativa, secondo le modalità previste nelle disposizioni vigenti.
2. La CRO, secondo le modalità individuate, comunica l'assenza all'Unità Operativa o Presidio territoriale di appartenenza dell'operatore assente. Predisporre inoltre l'aggiornamento del servizio.

Art. 38 Assegnazione a servizi interni

1. I servizi interni comprendono attività di back office, front office, attività di supporto amministrativo e Centrale Radio Operativa.
2. A tali servizi si provvede, di norma, con personale appartenente al Corpo, dando la precedenza a quello più anziano che ne faccia richiesta e prioritariamente ai soggetti che presentano limitazioni al servizio esterno per motivi di salute.
3. L'Ente agevola, compatibilmente alle esigenze di pubblica utilità e di servizio, la richiesta del lavoratore che abbia compiuto i 57 anni di età anagrafica essere esonerato, totalmente o parzialmente, dai servizi esterni, dai servizi festivi, serali e notturni, ovvero di essere ricollocato in altro servizio interno all'Ente.

Capo IV - Social Network

Art. 39 Uso dei social network del Servizio

1. I contenuti dei social network sono assimilati alle dichiarazioni di coloro che li amministrano al pari dei contenuti pubblicati dagli altri strumenti tradizionali di comunicazione pubblica.
2. Il Servizio può utilizzare social network per informare e comunicare le proprie attività istituzionali, per favorire l'informazione e promuovere la partecipazione dei cittadini alla gestione della sicurezza del territorio.
3. Con propri specifici atti, il Comandante individua i social network da utilizzare, disciplina la gestione dei profili attivi, gli accessi e ne definisce i contenuti.

4. Le immagini ritraenti il personale saranno utilizzate nel pieno rispetto del GDPR Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 40 Uso dei social network personali degli operatori

1. Gli appartenenti al Servizio possono aderire ai social network ma, in relazione all'art. 54 del DPR 62/13 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", al codice di comportamento del Comune e alle norme del presente Regolamento, devono prestare attenzione alle conversazioni sui propri profili e alle interazioni con altri profili. Non sono ammesse frasi o commenti a contenuto razziale, xenofobo, sessista o riconducibili alla violenza di genere, in tutte le sue forme.
2. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di porre in essere un utilizzo sobrio della propria immagine personale, qualora il profilo comunque riconduca alla funzione pubblica ricoperta.
3. L'utilizzo privato nei social network, da parte degli appartenenti al Servizio, di immagini o video che ritraggono attività, mezzi, attrezzatura, personale o la sede della Polizia Locale è possibile solo previa espressa autorizzazione del Responsabile.
4. Gli appartenenti al Servizio possono frequentare pagine e profili nei social network, anche di altre persone, ma devono evitare di postare, pubblicare o comunque esprimere considerazioni o commenti denigratori, offensivi o volgari, nei confronti delle istituzioni dello Stato, della Pubblica Amministrazione di appartenenza e di coloro che li rappresentano; a tal proposito si intendono anche tutte le azioni di condivisione o interazione con terzi.
5. L'attività privata sui social network adottata dagli appartenenti al Servizio che consente la visualizzazione dei "post", commenti, video e foto, etc. ad una cerchia di utenti aperta e indeterminabile, soggiace a valutazioni di ordine deontologico e ad azioni di responsabilità disciplinare quando si rilevi un danno anche potenziale all'immagine dell'Unione o del Corpo di Polizia Locale.

TITOLO III - REQUISITI DI ACCESSO, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

Art. 41 Formazione specifica

1. Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali relative alle nuove modalità di intervento, nonché acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale, dovranno essere adottate specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale espletate durante l'orario di lavoro.

Art. 42 Formazione iniziale

1. Tutto il personale neo assunto ed il personale dipendente accedente a progressioni di grado tramite procedure concorsuali è tenuto a frequentare con esito positivo uno specifico percorso di prima formazione. Tale formazione è di norma ricompresa nelle procedure di corso-concorso regionale.
2. L'attività formativa iniziale per il personale assunto al di fuori delle procedure regionali di corso-concorso può essere erogata dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale di cui all'art. 18 della l.r. n. 24 del 2003 s.m.i..
3. Nel caso di assunzioni a tempo determinato la formazione di ingresso è sempre realizzata, con le modalità previste dalla Direttiva, a cura dell'Amministrazione su indicazione e sotto la responsabilità del Comandante.

Art. 43 Aggiornamento e addestramento

1. Il personale del Corpo Unico di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
2. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio garantendo le ore di formazione previste dalla Legge Regionale necessarie al passaggio di grado.
3. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale, di tiro a segno, o altro, è obbligatoria.
4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne facciano richiesta.

Art. 44 Miglioramento psico-fisico

1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva e di altre attività che migliorino il benessere psico-fisico da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritemperamento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. Il Comandante favorisce e promuove corsi di addestramento fisico, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive.

TITOLO IV- ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art. 45 Armi in dotazione

1. I servizi di Polizia Locale sono svolti armati.
2. Gli appartenenti al Corpo sono dotati e portano l'arma per esigenze di difesa personale ai sensi del DM 145 del 1987 e s.m.i. e di quanto stabilito dalla legge n. 65 del 1986 e s.m.i.. Per tutto quanto non previsto dal presente titolo, si richiamano le norme legislative e regolamentari in materia di armi.
3. L'arma assegnata con provvedimento del Presidente dell'Unione in dotazione in via continuativa agli appartenenti al Corpo Unico di Polizia Locale, è una pistola semiautomatica calibro 7.65 e calibro 9 scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (ovvero "classificata" dal "Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco" sensi dell'art.12 bis del D.L. 95/2012).

Art. 46 Assegnazione dell'arma e modalità di porto

1. L'arma di cui all'art. 45 è assegnata solo al personale nominato Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art.5 della legge n. 65 del 1986, che risulti idoneo al "maneggio o all'uso delle armi da fuoco".
2. Nei limiti della complessiva dotazione di armamento fissata dal Comandante ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.M. n.145 del 1987, l'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale ordinariamente preordinato allo svolgimento di servizi esterni di polizia.
3. L'arma è assegnata al personale in via continuativa. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.

4. L'arma, nella fondina, deve essere portata in condizioni di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diversa disposizione. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
5. Il personale che svolge il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile (dissimulato) in apposita fondina, ovvero anche in marsupio o borsa con fondina interna.
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
7. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
8. Il Comandante può disporre, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela.
9. Nel caso in cui appartenenti al Corpo siano privati dell'arma, in via temporanea o definitiva, potranno svolgere solo servizi interni.

Art. 47 Casi di porto dell'arma

1. Ai sensi della normativa vigente, e del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo, a cui è stata assegnata l'arma in dotazione, all'interno dell'ambito territoriale di competenza, così come individuato dall'articolo 3, svolgono il proprio servizio portando l'arma assegnata nei modi previsti. Rimane salvo il divieto di portare l'arma assegnata al di fuori del territorio di competenza, fatta eccezione per quanto previsto dalle norme di legge e da quanto di seguito disposto. Il Comandante con proprio provvedimento può disporre che determinati servizi interni siano svolti senza l'arma in dotazione.
2. E' fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio dell'Unione nei seguenti casi:
 - a) servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri direttamente nell'immediatezza del fatto e/o per rinforzo secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n°24 del 2003 e s.m.i.;
 - b) missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
 - c) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art.3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, dal Comandante;
 - d) nel territorio di Bologna per procedere all'accompagnamento di persone fermate o arrestate ovvero per altre ragioni di istituto;
 - e) esecuzione di TSO;
 - f) scorta al Gonfalone;
 - g) per recarsi al poligono di tiro per le esercitazioni previste;
 - h) operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio dei Comuni dell'Unione;
 - i) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa;
 - j) per le attività previste da appositi atti e convenzioni su tutti i territori dell'Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia.
3. In situazioni emergenziali o particolari di cui ai punti sopra indicati che rivestano carattere di particolare urgenza il Comandante, ovvero altro Ufficiale, può autorizzare anche oralmente gli operatori ad uscire dal territorio con l'armamento in dotazione.
4. Limitatamente al territorio del Corpo Unico, al personale assegnatario dell'arma in via continuativa è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio. In tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

Art. 48 Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario

1. Il personale di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi di legge, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando presso le sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
2. L'uso dell'arma, anche a scopo di pura deterrenza e senza esplosione di colpi, deve essere tempestivamente segnalato al Comando e deve successivamente essere oggetto di dettagliato rapporto.

Art. 49 Consegnatario delle armi e munizioni

1. Con provvedimento del Comandante del Corpo, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario (armiere e vice armiere) delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro.

Art. 50 Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario

1. Il consegnatario o il sub-consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:
 - a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
 - b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;
 - c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
 - d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutti il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante;
 - e) proporre al Comandante il ritiro temporaneo o la revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma, quando ricorrano: negligenza o incuria nella detenzione; mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto; mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro; mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro.

Art. 51 Ulteriori adempimenti relativi all'armamento

1. Tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal T.U.L.P.S. Rd 18.06.1931 n. 773, e dal DM 145/87 per quanto riguarda acquisto, custodia, e assegnazione individuale dell'arma, sono sempre riferiti al Presidente pro tempore dell'Unione dei Comuni "Reno Lavino".

Art. 52 Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a) fischietto;
 - b) manette;
 - c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;

- d) strumenti di autotutela;
- e) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio;
- f) paletta distintivo;
- g) placca distintivo ;
- h) materiale professionale;
- i) casella di posta elettronica e accesso alla piattaforma informatica dell'Ente;
- j) divisa e buffetteria a consumo.

Art. 53 Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma ed in particolare di quelli previsti dall'art.19 bis della LR n.24 del 2003 e s.m.i..
2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, lo spray irritante e il bastone estensibile ed altri eventualmente riconosciuti dalla normativa regionale o nazionale.
3. La tenuta e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
4. Il Corpo può inoltre dotarsi di manette, giubbotti e altri capi antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli addetti.

Art. 54 Formazione ed addestramento all'uso

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'articolo precedente può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso, anche effettuato da personale interno al Corpo, che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.
2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata congrua e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

Art. 55 Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione ai singoli Presidi territoriali o alle singole strutture tecnico-operative. I responsabili sono tenuti ad usarli ed a farli usare nel rispetto delle norme, delle eventuali istruzioni e con gli obblighi di cui al presente regolamento.
2. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. I Servizi del Corpo possono essere organizzati in forma appiedata, automontata, motomontata o bicimontata.
4. I veicoli con targa Polizia Locale possono essere condotti di norma da personale già in possesso di patente di servizio ovvero dal personale che abbia seguito il corso di formazione o che abbia sostenuto con esito favorevole il previsto esame abilitativo. In generale il Comando affida al personale munito del titolo abilitativo civile previsto dal Codice della Strada la guida dei veicoli in dotazione al Corpo o ai Comuni e all'Unione. L'incarico non può essere rifiutato senza giustificato motivo.
5. L'uso del segnalatore acustico, unitamente al segnalatore luminoso, dettato da situazioni contingenti e comunque sempre in caso di assoluta necessità deve essere comunicato

alla Centrale Radio Operativa. Il conducente deve attenersi a quanto previsto dalla norma per la guida di un veicolo in condizioni di emergenza nel più assoluto rispetto delle condizioni di prudenza e cautela a tutela propria e degli altri utenti della strada.

6. L'accesso al servizio motociclistico è subordinato al superamento di una prova di ammissione che abilita alla partecipazione ad un corso di formazione, al termine del quale il candidato dovrà essere valutato idoneo al servizio motomontato. Le modalità sono definite dal Comandante avvalendosi preferibilmente di personale del Corpo con le necessarie competenze.
7. Il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a rendicontare l'utilizzo del mezzo annotando chilometraggi e conducente secondo le modalità definite dal Comandante.
8. È compito del personale dell'Unità Operativa cui è assegnato il mezzo, di curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché i veicoli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comando.
9. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione devono essere diligentemente osservate le disposizioni stabilite dal Codice della strada.

Art. 56 Servizio cinofilo

1. Per lo svolgimento delle attività di polizia e di protezione civile possono essere istituite unità cinofile;
2. L'unità cinofila è costituita da un cane da lavoro e da un conduttore;
3. Per accedere al ruolo di conduttore occorre che l'operatore di Polizia Locale venga ritenuto idoneo a tale mansione, le modalità di valutazione verranno individuate dal Comandante e saranno orientate a valutare le attitudini dei candidati;
4. Il conduttore diviene affidatario, vitae constricti, del cane assegnatogli avendolo in custodia anche terminato il normale orario di servizio;
5. L'Amministrazione comunale si occupa di sostenere tutte le spese veterinarie, farmacologiche, nutrizionali, assicurative, formative nonché dell'acquisto di tutte le attrezzature e dotazioni che si dovessero rendere necessarie sia per il servizio sia per la custodia extralavorativa;
6. Durante i periodi di congedo lavorativo del conduttore, nel caso questi ne faccia richiesta, l'Amministrazione si assume l'onere della custodia del cane presso una idonea struttura;
7. Qualora il conduttore non abbia la dovuta cura e rispetto dell'animale affidatogli può essergli tolto, a discrezione del Comandante, ed affidato ad altro conduttore ovvero ceduto a terzi che si rendano disponibili ad accoglierlo;
8. Se il conduttore dovesse, per valide motivazioni, rinunciare al servizio cinofilo, oppure congedarsi dalla Polizia Locale dell'Unione Reno, Lavino potrà fare richiesta che il cane divenga di sua proprietà. Nei casi in cui la domanda venga accolta l'Amministrazione comunale potrà richiedere al conduttore, quale indennizzo per la cessione della proprietà, una somma, anche simbolica, che non potrà comunque essere superiore all'importo pagato dalla stessa Amministrazione comunale all'atto dell'acquisto del cane;
9. L'unità cinofila può operare sia singolarmente sia congiuntamente ad altri operatori di Polizia Municipale o di altre Forze di Polizia secondo quelle che sono le necessità del servizio;
10. All'unità cinofila devono essere garantiti i necessari percorsi di formazione e di mantenimento delle qualità operative prevalentemente attraverso addestramento svolto da personale del Corpo con l'eventuale collaborazione/supporto di altri Corpi/Servizi/Organizzazioni di Volontariato ovvero di professionisti specialisti in cinofilia.
11. L'unità cinofila avrà a propria disposizione un veicolo all'uopo attrezzato.

TITOLO V - RICOMPENSE

Art. 57 Ricompense

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - a) elogio verbale del Comandante;
 - b) elogio scritto del Comandante;
 - c) encomio del Sindaco/Presidente dell'Unione;
 - d) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense di cui sopra, sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione per la progressione verticale.

Art. 58 Requisiti per il conferimento

1. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
2. L'encomio del Presidente dell'Unione è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che, abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'elogio verbale o scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.
4. Quando non espressamente previsti dalla regolamentazione regionale, il personale appartenente alla Polizia Locale e può essere autorizzato dal Comandante a fregiarsi dei nastri e delle decorazioni di specialità seconda la foggia in uso alla Polizia di Stato e alla Protezione Civile Nazionale.

Art. 59 Procedure per le ricompense

1. La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente dell'Unione è formulata dal Comandante del Corpo.
2. Per il conferimento dell'elogio verbale o scritto il Comandante, venuto a conoscenza del fatto meritorio, richiede, all'Ufficiale Responsabile della Unità Operativa Complessa, competente per l'intervento, di redigere rapporto attestante le attività svolte.
3. La proposta o il rapporto, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.

TITOLO VI - PATRONO, BANDIERA E NORME FINALI

Art. 60 Festa del Corpo

1. La festa del Corpo può venire solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Comando coincidente con la data di istituzione del Corpo unico o con la data del 20 gennaio in occasione della ricorrenza del Santo Patrono delle Polizie Locali, San Sebastiano martire (Milano, 263 ca. – Roma, 304 ca.), ovvero con la giornata regionale della polizia locale di cui all'art 19 ter della legge 24 del 2003 e s.m.i. che prevede celebrarsi tale giornata il secondo venerdì del mese di maggio al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale e premiare le migliori esperienze sulla base delle segnalazioni dei singoli comandi.

Art. 61 Bandiera

1. Il Corpo di Polizia Locale potrà avere una propria bandiera ed un proprio emblema. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la bandiera è di norma scortata da due Agenti i quali seguono l'alfiere a due passi di distanza.

Art. 62 Sedi

1. Le sedi sono quelle individuate dalla Giunta dell'Unione e sono articolate in una sede centrale e in sedi operative in ciascun Comune. Nel Comune in cui è ubicata la sede centrale quella operativa può coincidere trovando spazio nei medesimi locali.

Art. 63 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, della Convenzione, dei Regolamenti Generali dei singoli comuni e dei CCNL.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente in materia di armi, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 64 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga gli eventuali preesistenti regolamenti dei Corpi e Servizi di Polizia Locale approvati dagli organi competenti dei singoli Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Bologna.